

Professionista che certifica il TCF iscritto all'Albo da oltre cinque anni

In Gazzetta il decreto su requisiti, compiti e adempimenti di avvocati e commercialisti abilitati

/ Luca MIELE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto 12 novembre 2024 n. 212 del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, recante la disciplina dei requisiti, compiti e adempimenti di avvocati e **dottori commercialisti** abilitati alla certificazione del *tax control framework* (TCF).

I professionisti, al fine della iscrizione all'apposito Albo tenuto dai relativi Consigli nazionali, dovranno risultare iscritti all'Albo professionale di appartenenza da più di cinque anni ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità. In particolare, per quanto concerne la professionalità, l'art. 2 del decreto stabilisce che il professionista deve essere in possesso di competenze in materia di: sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione e di diritto tributario. Il possesso di tali requisiti di professionalità è attestato dall'Ordine professionale di appartenenza del professionista e il MEF, l'Agenzia delle Entrate e i Consigli nazionali individuano, di concerto tra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione dell'Ordine.

Ai fini della **concreta individuazione** dei professionisti indipendenti abilitati alla certificazione occorre attendere l'emanazione di un regolamento di cui dovranno dotarsi i Consigli nazionali.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto, il professionista abilitato dovrà risultare **indipendente** rispetto al soggetto che conferisce l'incarico e non dovrà quindi in alcun modo risultare coinvolto nel processo decisionale dell'impresa. Al riguardo, dal punto di vista operativo, preme segnalare che fra le cause che impediscono al professionista abilitato di certificare vi è quella di aver "reso servizi funzionali alla elaborazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che ha richiesto la certificazione ovvero abbia assunto un ruolo di responsabilità nell'ambito del sistema integrato stesso". In altre parole, il professionista non può accettare l'incarico di certificazione se ha contribuito alla implementazione del TCF o se, ad esempio, assume il ruolo di tax risk manager dell'impresa che richiede la certificazione. Si tratta di una causa ad ampio raggio, nel senso che l'incarico non può essere assunto anche se i servizi funzionali alla elaborazione del TCF sono stati forniti da altri professionisti della medesima associazione professionale o STP cui "appartiene" il professionista abilitato.

Inoltre, non sarà possibile procedere alla certificazio-

ne del TCF da parte di un professionista che ha anche assistito o fornito **consulenza fiscale** all'impresa che conferisce l'incarico di certificazione.

Quanto all'attività rilevante che andrà svolta dal professionista abilitato, l'art. 6 del decreto reca i compiti e gli adempimenti del certificatore.

È indicata la metodologia che deve essere utilizzata dal professionista qualificato per la valutazione del sistema dei controlli interni. Si tratta di una valutazione su **due livelli** che riguarda, in primo luogo, le regole contenute nel "Tax Compliance Model" e quindi i processi generali di controllo (c.d. company level) e in secondo luogo i processi di controllo volti a mitigare singoli rischi (c.d. activity level).

Il **company level** riguarda i processi di controllo relativi alla generalità dei rischi fiscali e lo scopo è accertare che i documenti descrittivi del processo di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e i relativi output (strategia fiscale, tax compliance model, policy di gestione del rischio interpretativo, mappa dei processi e mappa dei rischi fiscali adempimento) siano previsti e contengano tutte le informazioni necessarie. La valutazione sul livello generale è effettuata confrontando il processo di risk assessment dell'impresa con i principi e componenti del COSO Framework.

L'activity level riguarda l'**individuazione dei rischi** significativi associati ai processi rilevanti, partendo dalla mappa dei rischi fiscali adempimento e assicurandosi che i presidi posti in essere dall'impresa siano in grado di mitigare il rischio inerente relativo.

Per ciascuno di questi livelli sono previste **tre fasi** di approfondimento del ciclo di valutazione che sono meglio declinate nelle Linee guida (in bozza) per la redazione del TCF. Linee guida di cui si attende ora la pubblicazione urgente in quanto le imprese che hanno presentato domanda di ammissione al regime di adempimento collaborativo nel corso del 2024 (dopo il 18 gennaio), anche negli ultimi giorni di tale anno, devono, entro 30 giorni, integrare la domanda con tutta la documentazione necessaria che deve risultare (ovviamente) aggiornata alle Linee guida.

La certificazione, che ha la funzione di attestare che l'impresa sia dotata di un efficace TCF, ha **durata triennale** – a meno che non si verifichino modifiche organizzative significative (art. 7, commi 6 e 7 del decreto) – e va aggiornata alla scadenza del triennio effettuando gli opportuni controlli di efficacia operativa dei controlli generali e di singolo rischio (c.d. *test of operating effectiveness* - TOE).